




REPUBBLICA ITALIANA

LA

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO



Nell'adunanza del 22 ottobre 2014, composta da:

Cons. Elena BRANDOLINI	Presidente f.f.
Dott. Tiziano TESSARO	Primo Referendario
Dott. Francesco MAFFEI	Referendario
Dott.ssa Francesca DIMITA	Referendario relatore
Dott.ssa Daniela ALBERGHINI	Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e da ultimo con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legge n. 174 del 10 ottobre 2012 convertito in legge n. 213 del 7 dicembre 2012;

VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti n. 10/SEZAUT/2012/INPR recante "Linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio 2012 e rendiconto 2011";

VISTA la propria deliberazione n. 903/2012/INPR;

VISTA la propria deliberazione n. 182/2013/INPR;

ESAMINATA la relazione sul rendiconto dell'esercizio finanziario 2011, redatta dall'organo di revisione del Comune di Nervesa della Battaglia, sulla base dei criteri indicati dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione sopra indicata;

VISTA la propria deliberazione n. 408/2014/PRSP(PRA) con la quale la Sezione ha accertato l'irregolarità della contabilizzazione dell'operazione di leasing avente ad oggetto il finanziamento della fornitura e posa in opera della copertura in legno lamellare in area comunale e di un impianto fotovoltaico, nella stessa integrato, connesso alla rete elettrica, disponendo, ai sensi degli

artt. 1, commi 166 e ss., della Legge n. 266/2005, e 148 bis del D.lgs. n. 267/2000, che il Comune, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della pronuncia, adottasse i provvedimenti idonei a rimuovere tale irregolarità e che, entro lo stesso termine, il Responsabile del servizio finanziario e l'Organo di revisione dell'ente trasmettessero alla Sezione apposita relazione attestante le conseguenze dell'operazione suddetta sull'indebitamento complessivo dell'ente dal 2011 in poi;

VISTA la nota prot. n. 9258 del 24 settembre 2014, con la quale l'ente ha trasmesso la delibera del Consiglio Comunale n. 31 del 23/09/2014 di adozione delle misure correttive idonee a rimuovere l'irregolarità accertata nonché la relazione del Responsabile del servizio finanziario e del Revisore;


RITENUTO di poter procedere alla verifica dell'idoneità dei provvedimenti adottati dal Comune di Nervesa della Battaglia, in quanto detta documentazione è pervenuta nel termine di 60 giorni dal deposito della pronuncia, previsto dall'articolo 148 bis del D.L. 174/2012;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 87/2014, che ha deferito la questione all'esame collegiale della Sezione per la pronuncia di cui al menzionato art. 148-bis del D.lgs. 267/2000;

UDITO il magistrato relatore, dott.ssa Francesca Dimita;

FATTO

Con la deliberazione n. 408/2014/PRSP(PRA), resa in sede di controllo finanziario effettuato sul rendiconto dell'esercizio 2011



del Comune di Nervesa della Battaglia, la Sezione ha accertato l'irregolarità della contabilizzazione dell'operazione di leasing avente ad oggetto la fornitura e posa in opera della copertura in legno lamellare in area comunale e di un impianto fotovoltaico, nella stessa integrato, connesso alla rete elettrica, derivante dall'impiego del metodo patrimoniale anziché di quello finanziario (con inserimento nel Patrimonio dell'ente, tra le attività, del valore dell'impianto e, nelle passività, del finanziamento concesso dalla società di leasing), avendo riscontrato che l'operazione medesima non riveste i caratteri del c.d. leasing in costruendo di cui all'art. 160 bis del D.lgs. n. 163/2006, quanto piuttosto di un vero e proprio finanziamento, connesso alla costruzione dell'impianto.

A seguito di detta pronuncia, il Comune di Nervesa della Battaglia, con la sopra citata nota prot. n. 9258 del 24 settembre 2014, ha trasmesso la delibera del Consiglio comunale n. 31 del 23 settembre 2014, con la quale sono state adottate le misure correttive, finalizzate alla rimozione della predetta irregolarità.

In tale provvedimento, il Consiglio:

- ha preso atto dell'irregolarità accertata dalla Sezione, in sede di controllo sul rendiconto dell'esercizio 2011;
- ha preso atto che il metodo di contabilizzazione più idoneo a rappresentare l'operazione è quello "finanziario", che prevede l'iscrizione immediata, tra le immobilizzazioni, del bene utilizzato, valorizzato al costo di costruzione ed

ammortizzato in base ai coefficienti individuati dal TUEL, con iscrizione delle relative quote nel conto economico, e l'inserimento dell'importo finanziato dalla società di leasing al Passivo del Conto del Patrimonio, tra i debiti di finanziamento;



- ha ritenuto di modificare, dall'anno in corso, il criterio di contabilizzazione dell'investimento effettuato per la fornitura e la posa in opera della copertura in esame e del relativo finanziamento, adottando il "metodo finanziario", così da rimuovere l'irregolarità accertata dalla Corte;
- ha dato atto che le consistenze iniziali (al 01.01.2014) del Conto del Patrimonio sono state incrementate alla voce A.II.5) "Fabbricati disponibili", del valore dell'impianto realizzato, pari ad euro 867.972,00, al netto dell'ammortamento 2013, pari ad euro 26.039,16, e, alla voce C.I.2) "Debiti da finanziamento per mutui e prestiti", pari all'ammontare del finanziamento concesso dalla società di leasing al netto della quota rimborsata;
- ha dato atto, in apposita tabella, delle correzioni apportate al Conto del Patrimonio;
- ha dato atto, altresì, che, a seguito dei mutamenti apportati, sono rimasti invariati ed entro i limiti di legge sia il livello complessivo di indebitamento, ex art. 204 TUEL, sia il parametro di deficitarietà strutturale n. 7;
- ha preso atto delle raccomandazioni della Sezione in merito

alla preferenza che deve essere accordata, in operazioni di questo tipo, alla pattuizione di un tasso di interesse fisso rispetto ad un tasso variabile;

- considerato che dalla relazione del Responsabile finanziario e del Revisore è emerso che la struttura attuale del finanziamento risulta vantaggiosa per l'ente, ha ritenuto, tuttavia, di mantenere il tasso variabile onde sfruttare il più possibile l'attuale periodo favorevole (in cui vi sono tassi di interesse molto bassi), incaricando il Servizio finanziario di effettuare un monitoraggio costante, con cadenza almeno trimestrale, al fine di esercitare l'opzione di trasformazione in tasso fisso qualora si verificino rialzi dei tassi di interesse.

E' stato, quindi, deliberato di adottare le seguenti misure correttive:

- modificare, dall'anno in corso, il criterio di contabilizzazione dell'investimento, adottando il c.d. "metodo finanziario";
- rettificare le consistenze iniziali al 01.01.2014 del Conto del patrimonio incrementando la voce A.II.5) "Fabbricati disponibili" del valore dell'impianto realizzato, pari ad euro 867.972,00, al netto dell'ammortamento 2013, pari ad euro 26.039,16, e la voce C.I.2) "Debiti di finanziamento per mutui e prestiti", pari all'ammontare del finanziamento

concesso dalla società di leasing al netto della quota rimborsata (pari ad euro 2.827,48), con la precisazione che la differenza tra gli ammortamenti dell'attivo e del passivo, pari ad euro 23.211,68, costituirà un onere straordinario da rilevarsi alla voce 28) del Conto Economico per l'anno 2014;

- dare atto delle correzioni apportate al Conto del Patrimonio, secondo la tabella allegata alla delibera;
- dare atto che, a seguito dei mutamenti apportati, rimangono invariati ed entro i limiti di legge sia il livello dell'indebitamento di cui all'art. 24 TUEL sia il parametro di deficitarietà strutturale relativo all'ammontare complessivo del debito;
- dare atto che risulta più vantaggioso per l'ente mantenere il tasso variabile, al fine di sfruttare il più possibile l'attuale periodo favorevole in cui vi sono tassi di interesse molto bassi, con prospettiva che rimangano tali per molto tempo;
- incaricare il Servizio finanziario di provvedere ad un monitoraggio costante, con cadenza almeno trimestrale, allo scopo di esercitare l'opzione di trasformazione del tasso da variabile a fisso qualora vi siano segni di rialzo dei tassi di interesse.

Il provvedimento è stato dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL.



Sempre con la citata nota prot. n. 9258, l'ente, inoltre, ha trasmesso alla Sezione la relazione contenente la valutazione delle conseguenze dell'operazione sull'indebitamento, a partire dall'esercizio finanziario 2011 fino all'attuale.

In detta relazione, il Responsabile del Servizio Finanziario ed il Revisore hanno evidenziato che l'adozione di un diverso criterio di contabilizzazione - quello finanziario in luogo di quello patrimoniale in precedenza utilizzato - non comporta conseguenze sul livello di indebitamento, in quanto il Comune di Nervesa della Battaglia aveva considerato l'operazione di leasing nel calcolo del limite di cui all'art. 204 TUEL nonché nel calcolo del parametro di deficitarietà, anche in ossequio alla precedente deliberazione della Sezione n. 40/2010/PAR. Gli stessi, tra l'altro, hanno precisato che il tasso variabile è (ed è stato) più vantaggioso di quello fisso - il primo, mediamente, è risultato inferiore al 3% annuo, mentre quello fisso ha oscillato tra il 4,7% e il 5% annuo - e che, se l'opzione (praticabile ogni trimestre) venisse esercitata oggi, l'ente conseguirebbe un tasso oscillante tra il 4,3% ed il 4,6%, comunque superiore a quello variabile attualmente applicato.

#### DIRITTO

L'attività di controllo sui bilanci degli enti locali, introdotta dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, è dichiaratamente finalizzata ad assicurare, in vista della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento degli enti territoriali, la sana gestione finanziaria nonché il rispetto, da parte di questi ultimi,



f

del patto di stabilità interno e del vincolo in materia di indebitamento previsto dall'art. 119, comma 6, della Costituzione. Nella sua configurazione, questa forma di controllo si colloca nel disegno legislativo avviato dopo la riforma del Titolo V della Costituzione e sviluppa il quadro delle misure necessarie per garantire la stabilità dei bilanci ed il rispetto del patto di stabilità, secondo quanto prescritto dall'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131. Tale norma ha espressamente esteso a tutti gli enti territoriali, il controllo sugli equilibri di bilancio spettante alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti.



Questo disegno ha visto il progressivo riconoscimento del ruolo delle Sezioni regionali di controllo, come garanti della corretta gestione delle risorse pubbliche e, quindi, dell'equilibrio unitario della finanza pubblica, nel suo complesso.

La centralità e la necessità di tale ruolo è stata ulteriormente confermata dal potenziamento dei controlli che il legislatore ha voluto delineare con le misure introdotte dal d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213.

Nell'ambito di tale attività di controllo, la verifica affidata alla Corte dei conti non è invasiva dell'autonomia degli enti, ma è diretta a rappresentare agli organi elettivi degli enti controllati la reale ed effettiva situazione finanziaria o le gravi irregolarità riscontrate nella gestione dell'ente, in modo che gli stessi possano responsabilmente assumere le decisioni più opportune.

Nel descritto contesto, si iscrive la presente delibera, adottata

dalla Sezione all'esito della procedura avviata con la precedente delibera n. 408/2014/PRSP(PRA) e, quindi, a seguito della verifica di irregolarità contabili e finanziarie, allo scopo di prendere atto delle misure correttive conseguenziali adottate dall'Amministrazione comunale.

Ad avviso della Sezione, si tratta di misure idonee a superare, sotto il profilo finanziario-contabile, l'irregolarità accertata; le stesse, peraltro, in ragione dell'immediata eseguibilità riconosciuta al provvedimento del Consiglio comunale, sono già operative nell'esercizio in corso.

Quanto alle valutazioni compiute dal Responsabile del Servizio Finanziario e dal Revisore in merito alle conseguenze dell'operazione di leasing sul livello di indebitamento dell'ente, la Sezione prende atto delle attestazioni contenute nella relazione trasmessa.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in base a quanto sopra evidenziato:

- 1) prende atto che il comune di Nervesa della Battaglia, in ottemperanza alla deliberazione n. 408/2014/PRSP(PRA) di questa Sezione, con la delibera del Consiglio comunale n. 31 del 23.9.2014, ha adottato le misure, immediatamente operative, idonee ad eliminare l'irregolarità finanziario-contabile ivi accertata;
- 2) prende atto che tali misure consistono nella modifica,

dall'anno in corso, del criterio di contabilizzazione dell'investimento effettuato con l'operazione di leasing, mediante l'adozione del c.d. "metodo finanziario";

- 3) prende atto della rettifica delle consistenze iniziali al 01.01.2014 del Conto del patrimonio, con incremento della voce A.II.5) "Fabbricati disponibili" del valore dell'impianto realizzato, pari ad euro 867.972,00, al netto dell'ammortamento 2013, pari ad euro 26.039,16, e della voce C.I.2) "Debiti di finanziamento per mutui e prestiti", per un importo pari all'ammontare del finanziamento concesso dalla società di leasing, al netto della quota rimborsata, con la precisazione che la differenza tra gli ammortamenti dell'attivo e del passivo, pari ad euro 23.211,68, costituirà un onere straordinario da rilevarsi alla voce 28) del Conto Economico per l'anno 2014;
- 4) prende atto delle correzioni apportate al Conto del Patrimonio, secondo la tabella allegata alla citata delibera comunale;
- 5) prende atto che, a seguito dei mutamenti di cui ai punti precedenti, risultano invariati ed entro i limiti di legge, sia il livello dell'indebitamento di cui all'art. 24 TUEL sia il parametro di deficitarietà strutturale relativo all'ammontare complessivo del debito, in quanto, come attestato nella relazione redatta dal Responsabile del Servizio Finanziario e dal Revisore dell'ente, il Comune di Nervesa della Battaglia



41

aveva considerato l'operazione di leasing nel calcolo del limite di cui all'art. 204 TUEL nonché nel calcolo del parametro di deficitarietà, in ossequio alla precedente deliberazione della Sezione n. 40/2010/PAR;

- 6) prende atto, infine, delle valutazioni espresse nella suddetta relazione in merito alla opportunità di mantenere il tasso variabile, con obbligo di monitoraggio trimestrale, al fine di optare per quello fisso, ove ciò risulti più vantaggioso per l'ente;
- 7) dispone che il Responsabile del Servizio finanziario dell'ente provveda ad inviare alla Sezione, nel termine di cinque giorni dalla effettuazione del monitoraggio di cui al precedente punto 6), apposita relazione che ne attesti risultati;
- 8) dispone che la presente deliberazione venga trasmessa, a cura del Direttore della segreteria, al Presidente del Consiglio comunale, al Sindaco nonché al Responsabile dei servizi finanziari ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Nervesa della Battaglia per quanto di rispettiva competenza.

Così deliberato in Venezia, nella Camera di Consiglio del 22 ottobre 2014.


Il magistrato relatore

Il Presidente f.f.

Dott.ssa Francesca Dimita  
*Francesca Dimita*

Dott.ssa Elena Brandolini  
*Elena Brandolini*

Depositato in Segreteria il 22/10/2014



IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

Dott.ssa Raffaella Brandolese

